

Bruxelles, 29.7.2019
COM(2019) 349 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

Equivalenza nel settore dei servizi finanziari

Decisioni di equivalenza adottate da gennaio 2018

Da gennaio 2018 la Commissione ha adottato le seguenti decisioni di equivalenza o ha completato valutazioni nei settori indicati in appresso.

- **La Commissione ha effettuato nuove valutazioni nel quadro della normativa settoriale pertinente:**
 - una decisione di equivalenza sui **requisiti in materia di margini ai sensi del regolamento EMIR per il Giappone**¹;
 - una decisione di equivalenza nel quadro del regolamento sui requisiti patrimoniali² (**CRR**) **per l'Argentina**³ per la ponderazione del rischio di credito conformemente alle prescrizioni del CRR;
 - una decisione di equivalenza nel quadro del **MiFIR concernente l'obbligo di negoziazione dei derivati per Singapore**⁴;
 - una decisione di equivalenza nel quadro del **MiFIR concernente l'obbligo di negoziazione delle azioni per la Svizzera**, adottata a dicembre del 2018 e giunta a scadenza il 30 giugno 2019⁵;
 - due decisioni di equivalenza nel quadro del **regolamento sugli indici di riferimento** per Singapore e l'Australia⁶;
 - la Commissione prevede inoltre di adottare una decisione di adeguatezza nel quadro della **direttiva relativa alle revisioni legali** per la Cina. La decisione prevista è stata pubblicata sotto forma di progetto al fine di raccogliere eventuali osservazioni del pubblico; il termine ultimo per la trasmissione di osservazioni era il 2 luglio 2019.
- **La Commissione ha adottato decisioni di equivalenza volte ad evitare un rischio per la stabilità finanziaria connesso a un'eventuale Brexit senza accordo.** A dicembre del 2018 la

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione del 25 aprile 2019 (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 11). Basata sull'articolo 13 del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, la decisione consente ai partecipanti al mercato di conformarsi ad un unico insieme di norme e di evitare pertanto duplicazioni o conflitti di norme quando sottoscrivono contratti derivati OTC non compensati.

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione del 29 marzo 2019 (GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3). La decisione rende possibile un trattamento patrimoniale più favorevole per le esposizioni nei confronti degli enti creditizi e di taluni soggetti pubblici ubicati in Argentina.

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione del 1° aprile 2019 (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 18). La decisione riconosce taluni mercati con sede a Singapore ammissibili nell'UE come sedi di negoziazione dei derivati. Con la decisione la Commissione riconosce la conformità di talune sedi di negoziazione autorizzate e soggette a vigilanza a Singapore ai fini dell'esecuzione di contratti derivati soggetti a obbligo di negoziazione come stabilito dal G20, conformemente all'articolo 28 del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari. Viceversa, in base a un approccio comune le autorità di Singapore esentano talune sedi di negoziazione dell'UE notificate dalla Commissione dall'obbligo di registrazione come gestori del mercato riconosciuti.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2018/2047 della Commissione del 20 dicembre 2018 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 77). La decisione ha riconosciuto l'equivalenza di taluni mercati aventi sede in Svizzera ai mercati regolamentati ai sensi della normativa dell'UE in materia di negoziazione di azioni.

⁶ Due decisioni di esecuzione della Commissione adottate contestualmente alla presente comunicazione (progetti pubblicati per eventuali osservazioni del pubblico dal 19 marzo 2019 al 16 aprile 2019 - Ares(2019)1806355; Ares(2019)1806384). Le decisioni consentono agli istituti finanziari dell'UE che prendono a riferimento gli indici di cui alla decisione di continuare a usarli anche in futuro.

Commissione ha adottato due decisioni di equivalenza rigorosamente limitate nel tempo⁷, che entreranno in vigore soltanto nel caso di Brexit senza accordo:

- **equivalenza fino al 30 marzo 2020 per le controparti centrali (CCP) del Regno Unito;**
 - **equivalenza fino al 30 marzo 2021 per i depositari centrali di titoli (CSD) del Regno Unito.**
- **La Commissione ha sottoposto nuovamente a valutazione alcune decisioni di equivalenza già in vigore a seguito delle modifiche apportate al quadro legislativo dell'UE:**
 - nell'ambito del **regolamento relativo alle agenzie di rating del credito**, una serie di decisioni che rinnovano o abrogano **decisioni di equivalenza in vigore per un totale di nove paesi**⁸.

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 47) e decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione del 19 dicembre 2018. Le decisioni consentono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di riconoscere a titolo provvisorio, rispettivamente, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali attualmente stabiliti nel Regno Unito, affinché i soggetti dell'UE possano avvalersi dei servizi forniti da tali infrastrutture ubicate nel Regno Unito. Il 3 aprile 2019 le decisioni di equivalenza temporanea sono state modificate affinché si applichino dalla data successiva a un'eventuale Brexit senza accordo (cfr. le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2019/544 per le controparti centrali e (UE) 2019/545 per i depositari centrali di titoli). Le date di scadenza rimangono invariate.

⁸ Nove decisioni di esecuzione della Commissione adottate contestualmente alla presente comunicazione, ossia quattro decisioni di rinnovo (Hong-Kong, Giappone, Messico, Stati Uniti d'America) e cinque decisioni di abrogazione (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Singapore). I progetti sono stati pubblicati per eventuali osservazioni del pubblico dall'11 giugno 2019 al 9 luglio 2019 (ad es. Ares(2019)3678306 per gli Stati Uniti).